



**Comune di
Fosciandora**

Provincia di Lucca

QP7 Programma di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano

Sindaco
Moreno Lunardi

Responsabile del procedimento
Stefano Paladini

Garante della comunicazione
Daniele Iacopucci

Redazione a cura di:
Dott. arch. Gilberto Bedini

Con la collaborazione di:
Geom. Giordano Bedini
Dott. ing. Daniele De Santi

Indagini geologiche e geomorfologiche:
Dott. geol. Leonardo Moni, studio GEODES

Con la collaborazione di:
Geom. Consuelo Adami

Fosciandora, giugno 2012

Quadro Propositivo
REGOLAMENTO URBANISTICO
ai sensi della L.R. 03/01/2005, n. 1

Comune di Fosciandora
(Provincia di Lucca)
Regolamento Urbanistico

QP7 Programma di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano
(L.R. 01/2005, art. 55, comma 4, lettera f)

QP7 Programma di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano

(L.R. 01/2005, art. 55, comma 4, lettera f)

1. Quadro legislativo e normativo di riferimento per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Le normative nazionali e regionali in materia di superamento delle barriere architettoniche sono tra le più avanzate e complete nell'ambito dei paesi occidentali. Fin dal 1989 l'impianto normativo italiano in materia di accessibilità ha introdotto disposizioni a carattere innovativo, fondate su un approccio di tipo prestazionale che prevede, insieme al rispetto di alcuni parametri prescrittivi in merito a specifici aspetti dimensionali, la possibilità che il progettista consegua risultati analoghi o migliori di quelli prescritti ricorrendo a "*soluzioni alternative*". Di seguito si elencano i principali provvedimenti vigenti.

- *Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*
- *Decreto del Ministro dei LL.PP., 14 giugno 1989, n. 236.*
- *L.R. 9 settembre 1991, n. 47 (art. 9) Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).*
- *Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*
- *D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.*
- *L.R. 1/2005 (art. 37, comma 2, lettera g e comma 3; art. 55, comma 4, lettera f), obbligo dei Comuni di redigere nell'ambito del Regolamento Urbanistico lo studio dell'accessibilità, da aggiornare ogni cinque anni.*
- *D.P.G.R. 29 luglio 2009, n. 41/R, Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera g e comma 3 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.*

In particolare la L.R. 47/1991, definibile come un vero proprio piano di settore, costituisce uno strumento per progettare percorsi urbani ed edifici accessibili, favorendo l'eliminazione delle barriere architettoniche in maniera integrata e programmatica all'interno di un'intera città. Oggetto di interesse del PEBA è il piano orizzontale del percorso e la fruizione degli edifici pubblici o privati aperti al pubblico di rilevante interesse sociale. Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche deve presentare alcuni obiettivi fondamentali:

- a. il recupero funzionale di alcuni tracciati urbani a prevalente fruizione pedonale (percorsi urbani accessibili) disseminati di barriere fisiche consolidate nel tempo;
- b. l'individuazione di modalità operative che consentano la corretta progettazione dei piani orizzontali degli interventi futuri in tutti i centri abitati del Comune;

c. fornire le prescrizioni affinché gli edifici esistenti siano resi fruibili e quelli nuovi contemplino le esigenze di una utenza ampliata.

Indicazioni e prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche sono inoltre riportate in maniera trasversale anche in numerose normative inerenti specifiche discipline.

Si deve anche notare come con l'emanazione della L. 13/89 e del suo regolamento attuativo, la definizione di barriere architettoniche sia stata notevolmente ampliata comprendendo, oltre agli ostacoli fisici alla mobilità, tutti gli elementi che impediscono o limitano la percezione, l'utilizzo e la fruibilità di oggetti ed ambienti.

Conseguentemente, anche il concetto di persona con disabilità si è esteso e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere difficoltà nei movimenti o nelle percezioni sensoriali, nonché le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. Il concetto di disabilità si è esteso, quindi, dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l'attenzione sulle possibilità di partecipazione delle persone alle relazioni sociali ed alla fruizione dei luoghi, negate o favorite dalle condizioni ambientali. L'attenzione è stata così spostata dalla disabilità della persona all'ambiente, il quale può presentare delle barriere, creando così gli eventuali handicap, o, viceversa, può facilitare la piena partecipazione sociale.

Un principio più volte richiamato nella definizione normativa è che le barriere architettoniche costituiscono un ostacolo per chiunque, ossia per tutti i potenziali fruitori di un bene, di un servizio o di uno spazio pubblico e non solo per particolari categorie di persone in condizione di disabilità.

Un ambiente è accessibile, quindi, se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza ed autonomia. Rendere un ambiente accessibile vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per i potenziali utilizzatori.

Ai requisiti di accessibilità, vivibilità e adattabilità, definiti dalle leggi in vigore e che impongono il rispetto di precise disposizioni, è importante affiancare, allora, un concetto di "fruibilità" che fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente da parte di persone con disabilità. L'accessibilità va intesa, cioè, non come una semplice ottemperanza normativa, soddisfatta mediante l'applicazione di soluzioni preconfezionate e condizionate dallo stereotipo del disabile come persona su sedia a rotelle, ma in modo più ampio come l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive, morfologiche, di uso e formali di uno spazio in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi.

La progettazione di trasformazioni o di costruzione di nuovi spazi pensati appositamente per una utenza permanentemente disabile, come portatrice di particolari necessità da integrare, per obbligo normativo, nella vita quotidiana, ha portato, nella realtà dei fatti, ad un'applicazione stereotipata della normativa o ad una sua non applicazione e ad un rifiuto da parte dei non (temporaneamente) disabili costituendo, spesso, fonte di mortificazione e frustrazione creando così un ulteriore handicap alla partecipazione sociale.

Il problema dell'accessibilità degli spazi pubblici o comuni della città diventa quindi parte del progetto a scala urbana ed architettonica così come il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche o la solidità strutturale. Come tale l'accessibilità assoluta di un sito dovrà confrontarsi anche con i limiti morfologici, storici, culturali ecc. posti alla progettazione dal sito stesso. Esempi estremi di tali limitazioni "intrinseche" sono costituiti da particolari tipologie di beni culturali in cui gli interventi di adeguamento

possono essere di tale impatto da pregiudicare la tutela del manufatto stesso e quindi i motivi che richiedono di renderlo accessibile. Altri esempi sono quelle situazioni, ed esempio gli alpeggi o le vette montane, in cui l'inaccessibilità rappresenta l'essenza stessa del bene.

Il censimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche del territorio comunale analizza quindi le condizioni di fruibilità possibili nelle aree urbane in cui si localizzano i processi di relazione e di partecipazione sociale.

2. Il censimento e il programma di abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche nel Comune di Fosciandora

Il presente programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano del Comune di Fosciandora, in applicazione delle disposizioni della L.R. 01/2005, art. 55, comma 4, lettera f, contiene il preventivo censimento delle aree e degli edifici che presentano problematiche di questo tipo nell'ambito urbano del capoluogo.

Nel documento si delinea altresì il programma degli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche ed urbanistiche e si individuano le principali opere necessarie al loro superamento, per garantire una adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni dei centri abitati. Detto programma, verificato, approfondito e articolato nei tempi ritenuti necessari, farà parte del programma triennale delle opere pubbliche e verrà allegato al bilancio di previsione dell'anno successivo all'approvazione del R.U.

Si specifica che nel presente documento per ambito urbano si intende il sistema insediativo dei centri abitati di Migliano, La Villa, Ceserana, Fosciandora, Lupinaia, Riana e Treppignana, come individuati nella tavola grafica in scala 1/5000 allegata. L'analisi delle aree e degli edifici che presentano barriere architettoniche ed urbanistiche è stato inoltre esteso ai centri periferici, tutti ubicati in condizioni di acclività tali che già per la morfologia dei luoghi, presentano problematiche generali di diversa e più grave condizione per il loro superamento.

Il presente programma fa proprie le disposizioni di cui al D.P.G.R. 29 luglio 2009, n. 41/R; fornisce indirizzi per la predisposizione dei programmi operativi d'intervento di cui all'art. 9 della L.R. 47/1991; demanda al Regolamento Edilizio Comunale l'approfondimento e l'integrazione delle disposizioni normative relative agli interventi alla mobilità e alla sosta urbana; alla definizione degli elementi progettuali delle costruzioni edilizie; alle prescrizioni per gli interventi nei locali pubblici e nei luoghi aperti al pubblico.

3. Quadro generale dello stato attuale del territorio in relazione alle barriere architettoniche.

I centri abitati sopra indicati presentano caratteri morfologici ed urbanistici abbastanza simili. Tutti i centri abitati, sia pure con alcune differenze, e fatto salvo il centro di Migliano, sono caratterizzati da un tessuto edilizio ed urbanistico di matrice antica, stratificatosi nei secoli, di complessivo interesse antropologico e storico-culturale.

Gli insediamenti insistono spesso su aree fortemente condizionate dalla morfologia dei rilievi collinari e montani, allargandosi a mezza costa o in sommità del pendio, interessando più quote altimetriche con pendenze quasi sempre notevoli.

Per raggiungere i vari centri abitati si percorrono tracciati viari consolidati su una rete di origine storica, caratterizzata dalla larghezza della sede stradale limitata e, talvolta, da notevole acclività. In molti casi l'esigua sezione stradale, l'acclività dei percorsi e le pavimentazioni mal sopportano i problemi della mobilità veicolare e limitano fortemente la mobilità di persone con ridotte capacità motorie.

Questo tipo di struttura insediativa - con numerosi centri variamente collocati sulle pendici di mezza-costa del versante appenninico - implica dei flussi di traffico (quasi esclusivamente di veicoli privati) orientati dalle residenze verso le aree del fondovalle del Serchio nella quale si trovano i servizi e le funzioni attrattive e dove si concentrano, quindi, le strutture di uso pubblico e gli spazi di uso comune.

4. La disciplina delle trasformazioni nel Regolamento Urbanistico di Fosciandora

Gli interventi di trasformazione ammessi dal R.U. sono finalizzati sia al recupero degli insediamenti esistenti, (in relazione agli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado fisico, socio economico o di incompatibilità tra differenti usi del territorio); sia al loro completamento, oltre che all'espansione degli insediamenti e all'adeguamento delle infrastrutture esistenti.

La realizzazione di ogni intervento di trasformazione, ammesso dal R.U. che viene ad interessare le aree dei centri abitati, in cui siano previsti spazi o strutture di uso ed interesse pubblico è soggetta, secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2005 art. 65, all'approvazione di un piano attuativo o al rilascio di un permesso di costruire convenzionato che, coerentemente con le disposizioni del Regolamento Urbanistico stesso, deve garantire, la realizzazione di obiettivi di qualità in rapporto alla dotazione e alla eventuale realizzazione degli spazi di uso pubblico e il rispetto delle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche, richiamate trasversalmente nelle disposizioni stesse e in particolare all'art. 70 del R.U.

Gli interventi di recupero nei centri antichi sono fortemente condizionati dalla presenza di barriere architettoniche prevalentemente costituita da una rete di percorsi pedonali, vecchie mulattiere con lastricato in pietra, grossolanamente lavorata, che per tipo di finitura, pendenze e dimensione permettono di raggiungere i vari edifici solo a piedi da parte di persone non portatrici di handicap. Gli edifici di uso collettivo, le chiese ad esempio, non sono quasi mai accessibili da persone disabili o con impedite capacità motorie. Altrettanto vale per i cimiteri.

Gli interventi che il R.U. ritiene possibili per eliminare o ridurre le barriere architettoniche nei centri minori e in tutte i nuclei abitati diffusi sulle pendici montane sono da valutare caso per caso e da realizzare con la conoscenza e la sensibilità dovuta a tutti gli oggetti di valore che devono essere restaurati, perché ne sia reso di nuovo possibile l'uso.

Gli interventi necessari per abbattere o ridurre le barriere architettoniche nei centri abitati di collina e di montagna rendono necessario il ricorso ad appositi Piani di Settore. Detti piani dovranno trovare attuazione nel piano triennale delle opere pubbliche redatto a norma delle disposizioni vigenti in materia di programmazione dei lavori pubblici.

La mappa dell'accessibilità urbana è aggiornata dal Comune almeno quinquennalmente.

5. Piani attuativi e interventi convenzionati

I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico, finalizzati al coordinamento degli interventi sul territorio. Gli interventi di trasformazione previsti dal regolamento urbanistico sono, in parte subordinati all'approvazione di un piano attuativo e in parte soggetti a permesso di costruire convenzionato secondo la disciplina contenute nelle disposizioni normative del R.U. stesso, con richiamo agli altri elaborati tecnico grafici che compongono il R.U.

Nel caso di interventi di trasformazione soggetti a piano attuativo, al fine di definire adeguatamente gli interventi ed il loro inserimento nel contesto di riferimento (*art. 67 comma 1 lettera h legge regionale 1/2005*) nonché allo scopo di creare le condizioni per determinazione degli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche laddove ancora non sono presenti e garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni, i piani dovranno contenere i seguenti elaborati progettuali:

- localizzazione delle funzioni negli edifici e nelle aree;
- individuazione degli accessi, dei percorsi e della segnaletica;
- individuazione degli eventuali ostacoli, delle barriere architettoniche e delle accessibilità non agevoli;
- stima relativa alla loro eliminazione;
- priorità degli interventi (nel caso di opere pubbliche la tempistica di esecuzione dovrà tenere conto dei programmi, annuale e triennale, delle Opere Pubbliche.

6. Manutenzione straordinaria degli spazi pubblici

Al fine di garantire la completa accessibilità degli edifici pubblici o di uso pubblico e dei servizi ad essi collegati e un miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini, si dovrà agire in modo graduale, ma sistematico.

Al fine di adeguare gli edifici alle disposizioni di legge, nel caso di lavori di manutenzione straordinaria su aree pubbliche dovrà essere prevista l'esecuzione di opere di adattamento alle necessità motorie dei diversamente abili. Gli adeguamenti possono essere riassunti come di seguito indicato:

- garantire la continuità planimetrica dei percorsi pedonali su tutte le strade di proprietà comunale al fine di evitare tratti "senza sfondo" a causa della loro mancanza o inagibilità, mediante ricostruzione di tratti o, collegamenti con i percorsi adiacenti;
- allargare i marciapiedi fino alla larghezza minima di 1,50 m, ogni volta che la modifica non si riveli incompatibile con le esigenze della circolazione veicolare;
- realizzare collegamenti con i percorsi paralleli o adiacenti, separati dalla carreggiata stradale, per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o in alternativa collegati mediante raccordi altimetrici;
- spostamento dei pali della pubblica illuminazione al fine di garantire una larghezza netta per il transito dei pedoni di almeno 0,90 m;
- spostamento e/o modifica di ogni altro manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire un'analoga larghezza minima di transito;
- eliminazione di ogni discontinuità altimetrica all'interno dei percorsi pedonali dovute sia a lapidi o chiusini di manufatti interrati o ad interazioni con strutture di proprietà pubbliche o private adiacenti;

- realizzazione di raccordi altimetrici per garantire la continuità dei percorsi in corrispondenza dei passaggi pedonali;
- posa in opera di manti di usura o di pavimentazioni, al fine di assicurare la massima regolarità del piano di calpestio.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire in aree di particolare complessità (ad esempio: opere da realizzare nelle frazioni di montagna dove la morfologia e l'orografia rendono difficile un adeguamento ai criteri di accessibilità) le relazioni dei progettisti delle opere dovranno dare atto che gli interventi stessi sono stati progettati al fine di rispondere al meglio ai disposti per il superamento delle barriere architettoniche e/o urbanistiche.

7. Restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di edifici vincolati ai sensi della legislazione in materia di tutela dei beni architettonici, ambientali e storici o di interesse culturale

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia realizzati su edifici vincolati ai sensi della legislazione in materia di tutela dei beni architettonici, ambientali e storici o di interesse culturale dovranno essere realizzati in conformità con le *“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”* redatte dalla Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali di cui al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 marzo 2008 pubblicate sul supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.

8. Mobilità e sosta urbana nelle aree dei centri abitati

La progettazione delle superfici orizzontali nelle aree urbane dei centri abitati deve prendere in considerazione l'intero sistema costituito dalla carreggiata stradale, dai marciapiedi o percorsi pedonali a livello e dagli attraversamenti, considerando tutti i movimenti che la persona con disabilità può compiere, parallelamente all'asse stradale o trasversalmente allo stesso. Devono, inoltre, essere valutati i diversi modi in cui l'individuo si sposta lungo i percorsi, a piedi (camminando o su una sedia a ruote), con autovettura, come passeggero su mezzi di trasporto pubblico. Si applicano a questo proposito le norme dettate dal D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96.

Per le aree e gli edifici dei centri abitati, così come definiti al precedente capitolo 1, si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni.

9.1. Aree e percorsi pedonali

Si richiamano le norme dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 41/R e si dettano le seguenti ulteriori disposizioni, ove compatibili.

- Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi dovranno essere eliminate salvo non via siano facili percorsi pedonali alternativi.
- I percorsi pedonali dovranno essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle ostruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza.
- I percorsi pedonali dovranno avere una larghezza minima m 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1.80.
- In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m 0.90.
- La pendenza trasversale dei percorsi pedonali non dovrà superare l'1%.

- La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm 2,5 e dovrà essere arrotondata o smussata.

9.2. Rampe

Si richiamano le norme dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 41/R.

9.3. Attraversamenti stradali

Si richiamano le norme dell'art. 7 del D.P.G.R. n. 41/R.

9.4. Pavimentazione delle aree e dei percorsi

Si richiamano le norme dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 41/R

9.5. Parcheggi

Si richiamano le norme dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 41/R

9. Prescrizioni tecniche per gli edifici

Ai fini di ridurre e eliminare le barriere architettoniche negli edifici si richiamano i disposti del Capo III del D.P.G.R. n. 41/R. con particolare riferimento a:

- Gli accessi esterni agli edifici (art. 10);
- Porte finestre e parapetti (art. 11);
- Pavimentazioni delle parti comuni (art. 12);
- Locali igienici (art. 13);
- Attrezzature d'uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la posta (art. 14);
- Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi (art. 15);
- Scale (art. 16);
- Rampe (art. 17);
- Ascensori (art. 18);
- Impianti alternativi servoassistiti (art. 19).

10. Edifici pubblici, locali pubblici e luoghi aperti al pubblico

10.1. Interventi nei locali pubblici e nei luoghi aperti al pubblico

Al fine di ridurre e eliminare le barriere architettoniche nei locali pubblici e nei luoghi aperti al pubblico si richiamano i disposti del Capo III del D.P.G.R. n. 41/R. con particolare riferimento a:

- Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione (art. 20);
- Arredi fissi (art. 21);
- Attrezzature pubbliche (art. 22);
- Stazioni (art. 24);
- Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano (art. 25).

10.2. Primi interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici

Gli edifici di proprietà comunale risultano accessibili. A completamento degli interventi già eseguiti si evidenziano ulteriori criticità che sono oggetto di risoluzione nel P.E.B.A.